

REPUBBLICA ITALIANA

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 5 - PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA

IDRAULICA (AG - CL - EN)

SEDE: VIA ACRONE, 51 - 92100 AGRIGENTO

Protocollo n. 31414 del 20/11/2025

ORDINANZA

Rimozione di un guado che insiste in un tratto del fiume Naro posto a valle della Diga San Giovanni sito in c.da Robba Vecchia nel territorio del Comune di Naro individuato con le coordinate 37.309477, 13.748372.

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5

Premesso che con pec del 04/11/2025 (prot. AdB n. 29704 del 05/11/2025) inviata al Sindaco del comune di Naro e per conoscenza allo scrivente Ufficio, alcuni proprietari di appezzamenti di terreno ubicati in c.da Robba Vecchia nel comune di Naro, denunciavano la presenza di un passaggio in guado sul fiume Naro che insiste sulla strada che conduce alle loro proprietà. Lamentavano in particolare la mancata manutenzione dell'area di passaggio e rappresentavano lo stato di pericolo cui sono esposti coloro che attraversano la strada. Alla luce di tale situazione chiedevano: il ripristino e la messa in sicurezza del passaggio sul fiume, la predisposizione di opere di protezione per garantire la sicurezza del transito, oltre che la realizzazione di opere di manutenzione idraulica nel corso d'acqua.

In riscontro alla nota suddetta, in data 18/11/2025, previa comunicazione telefonica, i sottoscritti Ing. Calogero Zicari e Rag. Renato Broccia per l'Autorità di Bacino, e l'Ing. Salvatore Manzone responsabile dell'U.T.C. di Naro, hanno effettuato un sopralluogo nell'attraversamento oggetto di segnalazione.

Dalla visione dello stato dei luoghi si è rilevato che la strada che conduce nella c.da Robba Vecchia attraversa il corso d'acqua in guado. Le acque del fiume già in occasione di modeste piogge si riversano sulla carreggiata stradale.

Considerato che dall'analisi in sito e dalla documentazione cartografica agli atti risulta che le acque del fiume invadono la carreggiata stradale, con rilevante pericolo per la privata e pubblica incolumità;

Visto il D.S.G. n. 360/2023, con cui questa Autorità ha emanato specifica Direttiva "*Attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali*", ai sensi del R.D. n. 523/1904, finalizzata alla prevenzione e mitigazione del rischio idraulico derivante dalla presenza di piste e guadi in alveo e nelle aree golenali, opere vietate dal citato "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" del 1904;

Rilevato che la presenza, il mantenimento e/o l'utilizzo di piste e guadi in alveo comportano:

- ✓ induzione all'utilizzo di viabilità improprie con conseguente esposizione della popolazione a gravi rischi per la pubblica e privata incolumità;
- ✓ ostacolo al regolare deflusso delle acque fluviali e incremento delle condizioni di pericolo idraulico;
- ✓ occupazione abusiva di aree appartenenti al demanio idrico fluviale;

Ritenuto che la permanenza di manufatti non autorizzati all'interno degli alvei costituisce violazione alle disposizioni del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonché causa di concreto e attuale pericolo per la pubblica e privata incolumità e che devono essere, pertanto, immediatamente rimosse a cura e spese dei soggetti pubblici e privati individuati quali responsabili della loro realizzazione, mantenimento ed uso improprio;

Considerato che nella direttiva vengono richiamati:

l'art. 93 del R.D. 523/1904 che stabilisce che "Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti";

- ✓ l'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, stabilisce che sono vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori ed atti:
 - x g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
 - x h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

Considerato che tutte le opere di attraversamento di alvei di corsi d'acqua pubblica, siano essi ponti o tombini, devono essere realizzate secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore e più precisamente:

- ✓ capitolo 5.1.2.3 (Compatibilità Idraulica) delle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17/01/2018 e al capitolo C5.1.2.3 (Compatibilità Idraulica) della Circolare 21/01/2019, n. 7 del Consiglio Superiore Lavori Pubblici;
 - ✓ "Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti" redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA e approvate con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022;
 - ✓ "Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d'acqua" redatte ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA e approvate con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n° 72 del 29/03/2022,
- Per tali opere, progettate e dimensionate in relazione ai contenuti delle norme sopra elencate, dovrà essere richiesto all'Autorità di Bacino il rilascio preventivo dell'Autorizzazione Idraulica Unica.

Ritenuto che la presenza di manufatti in alveo non autorizzati costituisce causa concorrente all'accumulo di corpi estranei nei nodi e nelle intersezioni con opere idrauliche del reticolo fluviale, determinando pressioni sugli argini fino alla loro conseguente rottura, nonché vere e proprie ostruzioni e parzializzazioni della sezione idraulica che comportano esondazioni significative. Ci si riferisce specificatamente all'esistenza di piste all'interno degli alvei e di guadi che ne consentono l'attraversamento a raso.

Ostruzioni in alveo, sono dunque causa di accumulo di detriti nella parte a monte dell'attraversamento (effetto briglia) contribuendo, quindi, all'interrimento del corso d'acqua anche per lunghi tratti.

Tali opere, costituiscono violazione alle disposizioni che il citato R.D. n. 523/1904 detta in ordine alle attività consentite o meno in prossimità di alvei e zone golenali e alle distanze che da questi ciascun manufatto deve rispettare.

Tutto ciò premesso ed in considerazione che

- ✓ non è ammissibile l'utilizzo degli alvei dei corsi d'acqua e delle aree golenali per la realizzazione di vie d'accesso o di guadi;
- ✓ le aree di alvei e golene sono destinate esclusivamente al deflusso delle acque;
- ✓ l'accesso alle proprietà limitrofe ai corsi d'acqua o ad aree comunque vicine deve avvenire in condizioni di sicurezza idraulica tramite attraversamenti all'uopo autorizzati;
- ✓ la realizzazione del guado in questione è avvenuta in assenza di autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 523/1904;
- ✓ la presenza della struttura di attraversamento costituisce causa concorrente all'accumulo di corpi estranei nei nodi e nelle intersezioni con opere idrauliche del reticolo fluviale;
- ✓ in occasione di successivi eventi piovosi intensi potrebbe verificarsi l'esondazione del corso d'acqua con pericolo per la privata e pubblica incolumità;

VISTA la legge regionale n. 8/2018 con la quale è stata istituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia alla quale sono state attribuite, tra le altre, le competenze in materia di polizia idraulica discendenti dal sopracitato R.D. n. 523/1904 precedentemente in capo agli Uffici del Genio Civile dell'Isola;

VISTO il "*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie*" di cui al Regio Decreto n° 523 del 25/7/1904;

VISTO l'art. 378 della Legge 20/3/1865 n° 2.248, all. f, così come modificato dall'art. 1 del Regio Decreto n° 1.688 del 19/11/1921;

VISTO il D.S.G. 360 del 30/05/2023 Direttiva ai sensi del R.D. 523/1904 - Attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico Rischi e pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali

ORDINA

al Comune di Naro,

- ai sensi dell'art. 378 della Legge 20/3/1865 n. 2.248, all. f, così come modificato dall'art. 1 del Regio Decreto n. 1.688 del 19/11/1921, la demolizione del guado che insiste in un tratto del fiume Naro posto a valle della Diga San Giovanni sito in c.da Robba Vecchia nel territorio del Comune di Naro individuato con le coordinate 37.309477, 13.748372 ripristinando lo stato dei luoghi entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente;

- nelle more della demolizione predetta, tenuto conto dei pericoli per la privata e pubblica incolumità, dei fenomeni piovosi intensi che si presentano anche in modo imprevedibile, di interdire con immediatezza il passaggio attraverso il posizionamento di barriere fisse quali blocchi di calcestruzzo di consistente dimensione o opere similari ed a comunicarne con urgenza l'avvenuta esecuzione allo Scrivente Ufficio.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga notificata al comune di Naro e pubblicata sul sito istituzionale di questa Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 68 L.R. 12/08/2014 n. 21.

Il Sindaco del Comune di Naro, nella qualità di Autorità di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/1992, nelle more della realizzazione degli interventi oggetto di ordinanza, avrà cura di attivare tutte le procedure per la tutela della privata e pubblica incolumità, specie in occasione degli avvisi di allerta per rischio idrogeologico e idraulico diramati dalla protezione civile.

A comprova dell'avvenuta demolizione della struttura di attraversamento e quindi della conseguente rimessa in pristino dell'area, il Comune di Naro dovrà produrre, entro il termine di 15 giorni dal termine perentorio concesso per l'ottemperanza (30 giorni dalla notifica della presente) apposita dichiarazione, asseverata a firma di tecnico abilitato iscritto ad ordine professionale e corredata da idonea documentazione fotografica, che attesti l'avvenuta ottemperanza e quindi la rimessa in pristino dell'area demaniale;

AVVERTE

che in assenza di riscontro, nei modi indicati e nei termini assegnati, questa Autorità di Bacino attiverà ogni ulteriore procedura finalizzata alla demolizione della struttura di attraversamento e quindi alla rimessa in pristino dei luoghi in danno fatta salva la ripetizione delle spese ed ogni altro eventuale ulteriore onere.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nei termini di legge.

Visti gli aspetti legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Amministrativo

Dott. Benito Di Francesco

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93"*

Il Dirigente del Servizio 5

Ing. Calogero Zicari